

IMPOSTE E TASSEdi **FABIOLA PIETRELLA****Se cambio il regime fiscale per accedere ai bonus edilizi**

La risposta della D.R.E. Puglia all'interpello n. 917-93/2021 ha chiarito le modalità e gli obblighi nella scelta del regime contabile per fruire della cessione del credito.

E' possibile **anticipare l'uscita dal regime semplificato a quello forfetario** semplicemente perché si vuole **usufruire della cessione del credito** ? Una domanda assai curiosa a cui forse non tutti saprebbero rispondere. La spiegazione della risposta a questo dubbio ci arriva dall'interpello della **D.R.E. Puglia n. 917-93/2021** .

Un contribuente, intenzionato a fruire delle detrazioni del superbonus per eseguire una ristrutturazione di un immobile, aveva aderito nel 2019 al regime forfetario, applicando l'imposta sostitutiva del 15%. Il contribuente era intenzionato a perdere l'imposta sostitutiva per godere delle detrazioni e così ha deciso di passare al regime semplificato nel 2020, inserendo l'opzione nella dichiarazione Iva di quell'anno. Ma ecco che a distruggere i piani del nostro istante è apparso il **Decreto Rilancio** , che ha dato il via al superbonus e ha introdotto, con l'art. 121, l'opzione della **cessione del credito** , consentendo anche ai soggetti che godono di imposte sostitutive di accedere alla detrazione. E questo non comprende solo la sfera del superbonus, ma anche quella dei bonus minori come il 50%, 65% ecc.

Ora qual è il problema? Il problema è che **aderire al regime semplificato comporta necessariamente la permanenza per un periodo complessivo pari a 3 anni** .

Appellandosi alla clausola del D.P.R. 442/1997, che permette il cambio di regime fiscale a causa di modifiche legislative, il contribuente vorrebbe tornare al regime forfetario.

Così facendo vorrebbe così cedere a terzi le detrazioni maturate nella forma di credito d'imposta fino a quel momento. Sembrerebbe tutto bello; eppure, la D.R.E. Puglia non è affatto dello stesso avviso.

A quanto pare la clausola in questione consentirebbe sì di ripensare all'adesione, ma solamente nel caso in cui **avvengano modifiche alla tassazione di riferimento** . La nuova regola che definisce la cessione del credito non ha alcun impatto sui regimi forfetario o semplificato, anche se introduce un nuovo regolamento di definizione del reddito delle persone fisiche con lavoro autonomo.

Sembra di trovarci nuovamente in un altro dilemma legislativo. Al contribuente non resterà che rimanere nel regime fiscale attuale (quello semplificato!) fino alla conclusione del triennio. **Il nuovo meccanismo di cessione non giustifica l'uscita anticipata dal regime in cui si trova** .